



Avvocatura Generale dello Stato

AL 1226/24 (Avv. Urbani Neri Alessia)

Ecc.mo Consiglio di Stato

RG 9072/2024

Adempimento di integrazione del contraddittorio

per

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (cf 80230390587) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (*cf. 80224030587 per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*), presso i cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia ope legis,

appellante

contro

Rorina srl (CF 05501500655), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Oddo CF DDOMSM78M16H501G

PEC: massimooddo@ordineavvocatiroma.org

appellato

e nei confronti di

- **RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP.** (PIVA 01830960876) in persona del legale rapp.te pro.tempore (pec rsc@pec.studiocentrale.it)

- **SMILE ANIMAZIONE S.R.L.** (PIVA 04792840870) in persona del legale rapp.te pro.tempore (pec smileanimazione@pec.it);



Avvocatura Generale dello Stato

controinteressate

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio n. 20464/24 depositata in data 31.10.24 di impugnazione del decreto direttoriale del 14 novembre 2023, di approvazione della graduatoria definitiva di riconoscimento del contributo radiofonico per l'emittenza locale con esclusione della società ricorrente, e della nota del 18.3.24 emessa in sede di riesame di conferma della esclusione dell'emittente dai contributi per l'annualità 2023 non soddisfacendo il requisito occupazionale (riferito al numero medio dei dipendenti impiegati nei due esercizi precedenti) per la presenza di lavoratori in permesso non retribuito

Nell'ambito del giudizio n. 9072/24, di impugnazione della citata sentenza del TAR Lazio n. 20464/2024 proposto dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nei confronti della società Rorina srl, nonché nei confronti delle controinteressate RADIO STUDIO CENTRALE SOC. COOP. E SMILE ANIMAZIONE S.R.L. **il Consiglio di Stato con decreto presidenziale n. 1336/2024 DEL 6.12.2024, comunicato in pari data** ha autorizzato l'intestata amministrazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese collocate in graduatoria per pubblici proclami, disponendo di autorizzare *il Ministero appellante alla notificazione per pubblici proclami alle imprese controinteressate nella graduatoria in questione disponendo che entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto vengano pubblicati nel sito istituzionale del Ministero l'appello, con un sunto dei motivi di*



Avvocatura Generale dello Stato

impugnazione, la sentenza appellata, con deposito nei successivi dieci giorni

Tanto premesso in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 1336/2024 l'intestato Ministero, in persona del legale rappresentante p.t., procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del Mimit del ricorso in appello, della sentenza di primo grado n. 20464/2024 del TAR Lazio , nonché del seguente sunto dell'atto di impugnazione:

La sentenza di primo grado è erronea per aver accolto il ricorso avversario, ritenendo che, ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti/giornalisti occupati nei due esercizi precedenti, il computo delle “*ore effettivamente lavorate*” vada applicato solo ai contratti di solidarietà, apprendistato, cassa integrazione e per quelli a tempo parziale, come espressamente previsto dal suddetto art. 4 DPR 146/17, e non anche alla diversa ipotesi di mancata prestazione lavorativa, quale l'aspettativa/ permesso non retribuito, stante la natura di stretta interpretazione delle disposizioni agevolative.

L'erroneità è stata rilevato sotto il profilo della violazione dell'art. 4 DPR 146/17 e dell'art. 4, comma 2 DM 20.10.17 , che in modo espresso ed in adesione alla ratio regolatrice della materia di settore prevede che i dipendenti siano “effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi” in regola con i versamenti contributivi (che non vengono erogati in caso di assenza non giustificata, quale è il permesso non retribuito) dovendosi considerare altresì “il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti”. Ne discende, pertanto, che le ore di permessi non retribuiti non possono venire calcolati ai fini della verifica del



Avvocatura Generale dello Stato

possesso del requisito occupazionale, in quanto assenza, tra l'altro ingiustificata, dal posto di lavoro.

L'effettiva presenza sul posto di lavoro è coerente con la ratio giustificatrice della contribuzione in esame, volta ad incentivare l'“effettiva occupazione”, cui pure fa riferimento il citato art. 4 del DPR 146/97 , intesa nel senso di concreto esercizio dell'attività lavorativa, inconciliabile con l'assenza dal servizio, tra l'altro non giustificata nel caso in esame trattandosi di permessi non retribuiti.

Peraltro, non considerare per il personale dipendente con contratto a tempo determinato ovvero indeterminato le ore di presenza effettiva in servizio sarebbe discriminatorio verso gli altri dipendenti, assunti con contratti “ provvisori”, per i quali viene calcolato proprio il lavoro effettivamente prestato in termini di “ore retribuite”.

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale del Consiglio di Stato n. 1336/2024 nell'ambito del giudizio RG.n. 9072/2024, al fine di conseguire la conoscenza legale del sunto del ricorso in appello e della sentenza di primo grado da parte dei controinteressati.

Roma, 9 dicembre 2024

Alessia Urbani Neri
Avvocato dello Stato